



# Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

(ORSAE)

del

*Avamprogetto del 3 aprile 2020*

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 30b capoversi 1 e 2 lettera a, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 32a<sup>bis</sup>, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

*ordina:*

## Sezione 1: Condizioni generali

### Art. 1 Scopo

1 La presente ordinanza deve assicurare che gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché i loro componenti vengano riutilizzati o siano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

2 Gli apparecchi da smaltire e i loro componenti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e le sostanze riciclabili contenute negli apparecchi e nei loro componenti devono essere recuperate, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, economicamente sopportabile ed ecologicamente ragionevole.

### Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione

1 L'ordinanza regola:

- a. la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti;
- b. il finanziamento dello smaltimento.

RS .....

<sup>1</sup> RS 814.01

2 La presente ordinanza si applica agli apparecchi incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti soltanto se la loro estrazione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica.

3 Per gli apparecchi concepiti esclusivamente per l'uso lavorativo o commerciale si applicano esclusivamente le prescrizioni sullo smaltimento di cui all'articolo 9 nonché le prescrizioni sugli obblighi di notifica di cui agli articoli 13 e 29.

4 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce concretamente gli apparecchi e i loro componenti secondo i capoversi da 1 a 3.

### **Art. 3** Definizioni

Nella presente ordinanza per:

- a. *apparecchi* si intendono gli apparecchi elettrici ed elettronici che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e gli apparecchi di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi, progettati per una tensione massima di 1000 volt per la corrente alternata e di 1500 volt per la corrente continua;
- b. *componenti* si intendono le parti elettriche ed elettroniche di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi;
- c. *fabbricanti* si intendono persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi a titolo professionale o commerciale o che li importano per la fornitura a titolo commerciale;
- d. *commercianti* si intendono persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi in Svizzera e li forniscono a titolo commerciale;
- e. *commercianti al dettaglio* si intendono i commercianti che forniscono gli apparecchi a titolo commerciale esclusivamente all'utente finale;
- f. *centri pubblici di raccolta* si intendono centri o eventi di raccolta gestiti dalla collettività o da privati per conto della collettività;
- g. *aziende di smaltimento* si intendono le aziende che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento ad eccezione dei centri pubblici di raccolta, dei trasportatori e di chi è soggetto all'obbligo di ripresa;
- h. *stato della tecnica* si intende il corrente stato di sviluppo dei processi, dell'attrezzatura e delle operazioni che:
  1. sono stati sperimentati con successo su impianti o attività comparabili in Svizzera o all'estero o che sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti, e

2. sono economicamente sostenibili per un'azienda media ed economicamente sana del settore in questione.

## **Sezione 2: Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento**

### **Art. 4**            Obbligo di etichettatura e d'informazione

1 I fabbricanti devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:



2 I commercianti, contro l'apposizione del simbolo sugli apparecchi, hanno secondo il capoverso 1 la possibilità di apporre il simbolo sia sull'imballaggio che sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

3 Chi è soggetto all'obbligo di ripresa deve indicare nei propri punti di vendita che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi e smaltiti gratuitamente.

### **Art. 5**            Obbligo di restituzione

Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante o a un'azienda di smaltimento. È ammessa anche la restituzione ai centri pubblici di raccolta che offrono questo servizio per gli apparecchi o per i loro componenti.

### **Art. 6**            Obbligo di ripresa

1 I fabbricanti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.

2 I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti che figurano nel loro assortimento.

3 I commercianti al dettaglio e i fabbricanti che forniscono apparecchi agli utenti finali devono riprendere gratuitamente nei loro punti di vendita durante l'orario di apertura gli apparecchi e i loro componenti che figurano nel loro assortimento.

4 L'obbligo di ripresa gratuita dei componenti secondo i capoversi 1-3 sussiste solo nei confronti degli utenti finali. Chi è soggetto all'obbligo di ripresa

può negare la ripresa gratuita di componenti che provengono dallo smontaggio di apparecchi a titolo commerciale.

<sup>5</sup> I commercianti e i fabbricanti che consegnano apparecchi soltanto ad altri commercianti, possono affidare la ripresa a terzi.

#### **Art. 7** Protezione dei dati

Chi è soggetto all'obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le aziende di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>2</sup> sulla protezione dei dati.

#### **Art. 8** Obbligo di smaltimento

<sup>1</sup> Chi è soggetto all'obbligo di ripresa, le aziende di smaltimento nonché i gestori di centri pubblici di raccolta devono smaltire gli apparecchi e i componenti che hanno ripreso se non li immettono nuovamente in commercio o li consegnano ad altri parimenti soggetti all'obbligo di ripresa.

<sup>2</sup> Gli apparecchi e i componenti che non possono essere consegnati a chi è soggetto all'obbligo di ripresa, ad aziende di smaltimento o a centri pubblici di raccolta devono essere smaltiti o fatti smaltire a proprie spese dai proprietari conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9.

#### **Art. 9** Requisiti per lo smaltimento

<sup>1</sup> Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi e di componenti deve assicurare che ciò avvenga in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica; occorre in particolare che:

- a. gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l'uomo e per l'ambiente, ad esempio il pericolo di incendio o di esplosione o l'emissione di sostanze pericolose, siano smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali;
- b. i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive come gli interruttori e i dispositivi di illuminazione contenenti mercurio, rivestimenti termici contenenti CFC, materie plastiche contenenti bromo, vetro di tubi catodici, batterie contenenti litio e condensatori contenenti sostanze liquide pericolose, siano eliminate e smaltite separatamente nelle prime fasi del processo di trattamento, al fine di prevenire la diffusione di sostanze nocive;
- c. componenti in materiali riciclabili come il ferro, metalli di base e metalli preziosi nonché materie plastiche e vetri siano riciclate adeguatamente;

<sup>2</sup> RS 235.1

- d. metalli tecnologici rari come indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio siano riciclati, se esistono a tal fine procedimenti o impianti adeguati;
- e. componenti in materiali non riciclabili come materie plastiche contenenti sostanze nocive e vetri siano termicamente riciclate, eliminate o depositate in via definitiva.

<sup>2</sup> Nella misura in cui è necessario per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1, chi è soggetto all'obbligo di smaltimento provvede a raccogliere in modo differenziato singoli generi di apparecchi e a immagazzinarli separatamente in un deposito intermedio.

### **Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento**

#### **Art. 10**      Obbligo di pagare la tassa

Secondo l'articolo 19, per gli apparecchi messi in commercio e i componenti messi in commercio separatamente i fabbricanti devono versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) all'organizzazione privata incaricata dall'UFAM.

#### **Art. 11**      Esenzione dall'obbligo di pagare la tassa

<sup>1</sup> L'UFAM, su richiesta, esenta i fabbricanti di apparecchi e di componenti dall'obbligo di pagare la tassa se la loro organizzazione di categoria:

- a. ha concluso una soluzione settoriale con le aziende di smaltimento, i trasportatori e i centri pubblici di raccolta interessati;
- b. garantisce lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti in modo rispettoso dell'ambiente così come la copertura di tutti i costi di smaltimento;
- c. assicura alle aziende di smaltimento, ai trasportatori e ai centri pubblici di raccolta indennità a copertura dei costi per lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti;
- d. finanzia e mette a disposizione informazioni volte a promuovere la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio degli apparecchi;
- e. eroga un congruo contributo sui costi che insorgono per l'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa, i compiti dell'organizzazione privata secondo l'articolo 21 capoversi 2 e 3, i controlli secondo l'articolo 31 e gli obblighi di notifica secondo l'articolo 13 capoverso 2 e l'articolo 29; e

- f. dispone di mezzi propri a sufficienza per coprire tutti i costi di smaltimento per un periodo di un anno.

<sup>2</sup> L'esenzione è valida di volta in volta per un massimo di cinque anni. I fabbricanti devono presentare la domanda attraverso la loro organizzazione di categoria fino al 31 marzo. L'UFAM decide fino al 30 settembre dell'anno precedente sull'esenzione per l'anno successivo.

<sup>3</sup> Ogni anno, l'organizzazione di categoria dei fabbricanti esentati dall'obbligo di pagare la tassa deve presentare entro il 30 giugno all'organizzazione privata un rapporto annuale sull'andamento degli affari, nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione, che illustri le attività svolte nell'anno precedente. Per quanto concerne il contenuto del rapporto annuale delle attività, si applica per analogia l'articolo 22 capoverso 3 lettere a, b, d ed e.

<sup>4</sup> I fabbricanti, se esentati dall'obbligo di pagare la tassa secondo il capoverso 1, non sono assoggettati alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14-18, alle disposizioni contenute nella sezione 4 e di cui all'articolo 30.

#### **Art. 12** Ammontare della tassa

<sup>1</sup> La tassa deve essere pagata una tantum per ogni apparecchio e per ogni componente messo in commercio separatamente. Essa è fissata nel modo seguente:

- a. varia da un minimo di 0,01 a un massimo di 7 franchi IVA esclusa per chilogrammo di apparecchio;
- b. in via eccezionale può raggiungere 40 franchi se i costi di smaltimento sono più elevati del solito a causa del tenore di sostanze nocive o delle proprietà pericolose degli apparecchi.

<sup>2</sup> Gli apparecchi e i componenti messi in commercio separatamente che non generano costi di smaltimento devono essere esentati dalla tassa.

<sup>3</sup> Il DATEC fissa l'ammontare della tassa sulla scorta dei costi presumibili delle attività di cui all'articolo 15 e lo verifica periodicamente. Il Dipartimento tiene conto della presa di posizione dell'UFAM secondo l'articolo 26 capoverso 3 come pure delle raccomandazioni del gruppo di esperti secondo l'articolo 24 e fornisce le basi per il calcolo dell'ammontare della tassa.

#### **Art. 13** Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Chi è soggetto all'obbligo di pagare la tassa deve notificare la quantità e il peso complessivo degli apparecchi e dei componenti immessi separatamente sul mercato all'organizzazione privata di cui all'articolo 19, secondo le disposizioni della stessa. La notifica avviene mensilmente nella misura in cui l'organizzazione privata non concordi un altro intervallo temporale con chi è soggetto all'obbligo di pagare la tassa.

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 19, i fabbricanti esentati dall'obbligo di pagare la tassa secondo l'articolo 11 devono notificare annualmente all'organizzazione privata, fino al 31 marzo, la quantità e il tipo di apparecchi e di componenti immessi sul mercato nell'anno precedente specificandone i generi.

<sup>3</sup> L'organizzazione privata mette a disposizione dei moduli, in forma scritta o elettronica, per le notifiche. Inoltre le notifiche pervenute all'UFAM conformemente alle sue disposizioni.

#### **Art. 14** Riscossione della tassa

<sup>1</sup> L'organizzazione privata di cui all'articolo 19 fattura l'ammontare della tassa a chi è soggetto all'obbligo di pagare la tassa. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene a chi è soggetto all'obbligo di pagare la tassa, oppure, nel caso di una fattura contestata, con decisione relativa alla tassa secondo l'articolo 18 capoverso 2.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla scadenza. In caso di pagamento ritardato, viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l'organizzazione privata può accordare un interesse remunerativo.

<sup>3</sup> La tassa viene versata sui conti della Confederazione indicati dall'UFAM.

<sup>4</sup> L'UFAM può concordare con l'Amministrazione federale delle dogane la riscossione delle tasse in caso di importazione di apparecchi. In tal caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la normativa doganale.

<sup>5</sup> L'Amministrazione federale delle dogane può comunicare all'organizzazione privata di cui all'articolo 19 i dati delle dichiarazioni doganali e di altri accertamenti riferiti all'importazione o all'esportazione di apparecchi. L'organizzazione privata può utilizzare questi dati esclusivamente per la riscossione e l'impiego della tassa e, in forma anonima, per la creazione di statistiche (art. 21 cpv. 2).

#### **Art. 15** Impiego della tassa

La tassa può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività:

- a. lo smaltimento di apparecchi e di componenti;
- b. gli oneri per l'organizzazione della logistica di smaltimento secondo l'articolo 30;
- c. l'informazione e l'esecuzione degli studi approvati dall'UFAM, in particolare per la promozione della raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio di apparecchi, ove per tali attività di informazione non va impiegato più del 5 per cento degli introiti annui derivanti dalla tassa;

- d. il rimborso delle tasse (art. 17);
- e. il finanziamento delle proprie attività sulla scorta della presente ordinanza;
- f. gli oneri organizzativi per le riunioni del gruppo di esperti e della segreteria (art. 28);
- g. gli oneri dell'UFAM per l'adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza;
- h. il controllo dello stato della tecnica, la creazione del piano dei controlli tecnici nonché la creazione di bilanci dei flussi di materiali e di sostanze (art. 21 cpv. 3);
- i. l'esecuzione di controlli tecnici (art. 31);
- j. la creazione di informazioni e di rapporti specialistici sullo smaltimento di apparecchi (art. 21 cpv. 2);
- k. gli oneri dell'Amministrazione federale delle dogane per la riscossione delle tasse.

#### **Art. 16**            Condizioni per il pagamento

<sup>1</sup> Le aziende di smaltimento, chi è soggetto all'obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta, i trasportatori nonché altri terzi che chiedono pagamenti per le attività secondo l'articolo 15 lettere a e b, devono far pervenire la propria richiesta motivata all'organizzazione privata, secondo le disposizioni di quest'ultima, fino al 31 marzo dell'anno seguente alle attività.

<sup>2</sup> L'organizzazione privata fa effettuare i pagamenti secondo l'articolo 15 lettere a e b soltanto se le attività sono svolte in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica nonché i criteri di economicità. L'organizzazione può adottare le misure necessarie per la verifica di dette condizioni.

<sup>3</sup> L'organizzazione privata fa effettuare i pagamenti per le attività secondo l'articolo 15 lettere a e b soltanto nell'ambito dei mezzi finanziari disponibili e ad avvenuta copertura dei costi secondo l'articolo 15 lettera e.

#### **Art. 17**            Rimborso

<sup>1</sup> Chi esporta apparecchi per i quali è stata pagata una tassa ha diritto, previa richiesta motivata, a un rimborso della tassa.

<sup>2</sup> Se l'ammontare della richiesta di rimborso è inferiore ai 25 franchi, la tassa non verrà versata.

<sup>3</sup> Le richieste per il rimborso della tassa possono essere inviate all'organizzazione privata per ogni semestre dell'anno civile, devono tuttavia essere presentate fino al 31 marzo dell'anno successivo.



**Art. 18** Procedura

<sup>1</sup> L'organizzazione privata di cui all'articolo 19 emana, su richiesta, una decisione sull'esenzione dell'obbligo di pagare la tassa, secondo l'articolo 12 capoverso 2. La decisione deve essere prima presentata all'UFAM per approvazione.

2 In caso di controversia sulla fattura secondo l'articolo 14, l'organizzazione privata emana una decisione relativa alla tassa.

3 L'organizzazione statuisce sulle domande di indennità e di rimborsi di tasse a terzi mediante decisione.

4 Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

**Sezione 4: Organizzazione privata e gruppo di esperti****Art. 19** Mandato all'organizzazione privata

<sup>1</sup> L'UFAM affida a un'organizzazione privata idonea la riscossione, l'amministrazione e l'impiego della tassa.

2 L'organizzazione privata è idonea in particolare:

- a. se ha la sua sede sociale in Svizzera;
- b. se è economicamente indipendente dall'intero settore interessato; in particolare né l'organizzazione privata né i suoi collaboratori quadro possono svolgere attività economiche nell'ambito della fabbricazione, importazione o esportazione, vendita o smaltimento di apparecchi e di componenti o detenere partecipazioni economiche in tali imprese;
- c. se i mezzi propri di cui dispone sono sufficienti.

<sup>3</sup> L'UFAM stipula di volta in volta per un periodo di cinque anni un contratto con l'organizzazione privata. Questo disciplina in particolare la quota della tassa che l'organizzazione può esigere per le proprie attività così come le condizioni e le conseguenze di una risoluzione anticipata del contratto.

**Art. 20** Disposizioni per l'organizzazione privata

L'organizzazione privata deve adempiere in particolare le seguenti disposizioni:

- a. deve istituire ed eseguire adeguati controlli interni della direzione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a

- terzi indipendenti riconosciuti dall'UFAM fornendo tutte le informazioni necessarie e garantendo la consultazione degli atti;
- b. versare le tasse riscosse su conti della Confederazione;
  - c. tutelare il segreto d'affari o di fabbricazione di chi è soggetto all'obbligo di pagare la tassa e all'obbligo di ripresa nonché delle aziende di smaltimento e altri terzi.

#### **Art. 21**                    Compiti dell'organizzazione privata

<sup>1</sup> L'organizzazione privata riscuote e amministra la tassa e adempie ai suoi ulteriori obblighi secondo la presente ordinanza. Essa garantisce che la tassa sia impiegata esclusivamente per le attività di cui all'articolo 15.

<sup>2</sup> L'organizzazione privata pubblica annualmente entro il 30 luglio, su disposizione dell'UFAM, un rapporto tecnico-specialistico. Questo comprende nella fattispecie:

- a. informazioni sui flussi di materiali e di sostanze degli apparecchi e dei componenti ripresi in Svizzera nell'anno precedente e sul loro smaltimento;
- b. informazioni sulle ulteriori attività legate allo smaltimento degli apparecchi, comprese informazioni per il miglioramento del recupero delle sostanze riciclabili.

<sup>3</sup> Su istruzione dell'UFAM, l'organizzazione privata affida a terzi che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche incarichi volti a:

- a. accertare e verificare lo stato della tecnica;
- b. sviluppare il piano dei controlli tecnici (art. 31) e del loro monitoraggio;
- c. raccogliere i dati necessari e stilare i bilanci sui flussi di materiali e di sostanze secondo l'articolo 29.

#### **Art. 22**                    Vigilanza sull'organizzazione privata

<sup>1</sup> L'UFAM vigila sull'organizzazione privata. Può impartire istruzioni all'organizzazione privata, in particolare per quanto riguarda l'impiego della tassa.

<sup>2</sup> L'organizzazione privata deve fornire all'UFAM tutte le informazioni necessarie e garantire la consultazione degli atti.

<sup>3</sup> Essa deve stilare trimestralmente e presentare all'UFAM un rapporto sull'andamento degli affari, gli introiti e le spese e presentargli inoltre annualmente entro il 30 giugno un rapporto annuale delle attività dell'anno precedente. Il rapporto annuale deve informare::

- a. sul consuntivo annuale e sul rapporto di revisione dei terzi indipendenti incaricati della revisione;

- b. sul peso complessivo degli apparecchi soggetti al pagamento della tassa immessi sul mercato nell'anno precedente e sull'ammontare delle tasse riscosse;
  - c. sulla dichiarazione sull'impiego della tassa, suddivisa per:
    - 1. le diverse attività di smaltimento (raccolta, trasporto, trattamento),
    - 2. le attività d'informazione, il rimborso della tassa,
    - 3. le altre attività proprie nell'ambito dell'esecuzione del mandato ricevuto dell'UFAM,
    - 4. le spese dell'UFAM, e
    - 5. la costituzione di riserve;
  - d. il peso complessivo degli apparecchi per i quali sono state versate indennità per il trasporto o il trattamento secondo l'articolo 15 lettera b);
  - e. un elenco dei fabbricanti soggetti al pagamento della tassa;
  - f. le spese e le attività in relazione al gruppo di esperti.
- 4 L'organizzazione privata pubblica il rapporto previa autorizzazione dell'UFAM.

**Art. 23** Costituzione del comitato di esperti

1 Il gruppo di esperti si compone di:

- a. due rappresentanti ciascuno per le associazioni delle aziende di smaltimento, dei fabbricanti, dei commercianti e dei commercianti al dettaglio.
- b. un rappresentante ciascuno per i Cantoni, per le associazioni dei trasportatori, dei Comuni e di tutela dei consumatori.

2 Le associazioni sono responsabili della nomina dei propri rappresentanti per un anno. La rappresentanza cantonale si modifica annualmente e nell'adeguato rispetto delle regioni linguistiche.

<sup>3</sup> L'UFAM può, oltre a quanto stabilito al capoverso 1, nominare un massimo di tre membri ulteriori rappresentanti degli attori interessati.

**Art. 24** Compiti del comitato di esperti

1 Il gruppo di esperti fornisce all'UFAM raccomandazioni motivate su:

- a. l'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa per le domande presentate secondo l'articolo 11;
- b. l'ammontare della tassa per i rispettivi generi di apparecchi;

- c. le condizioni quadro degli indennizzi delle singole attività di smaltimento secondo l'articolo 15;
- d. un modello per compensare le oscillazioni di prezzo che risultano in particolare dai proventi dei materiali riciclabili recuperati;
- e. un piano per il controllo dei flussi di materiali, in particolare la distribuzione degli apparecchi raccolti nonché dei loro componenti alle aziende di smaltimento, ad eccezione dei centri privati di raccolta;
- f. un piano per la logistica di smaltimento secondo l'articolo 30 da svolgersi nel rispetto delle esigenze ambientali ed economiche e allo stato della tecnica.

2 Fornisce consulenza all'UFAM, può avanzare ulteriori proposte in relazione allo smaltimento di apparecchi e di componenti e promuove il dialogo tra i gruppi di interesse.

#### **Art. 25** Riunioni del gruppo di esperti

1 Il gruppo di esperti si riunisce due volte all'anno. Se necessarie o su richiesta dell'UFAM si svolgono ulteriori riunioni.

2 Le riunioni vengono convocate e accompagnate dall'organizzazione privata. Il o la rappresentante dell'organizzazione privata garantisce il rispetto del regolamento interno del gruppo di esperti e stila annualmente un rapporto per l'UFAM.

3 Il gruppo di esperti può invitare alle riunioni ulteriori esperti per questioni specifiche.

4 Un rappresentante dell'UFAM può partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.

#### **Art. 26** Raccomandazioni del comitato di esperti

<sup>1</sup> Le raccomandazioni del gruppo di esperti si considerano adottate con l'approvazione di più della metà dei membri aventi diritto di voto. I rappresentanti dell'UFAM e dell'organizzazione privata non hanno diritto di voto. Le opinioni della minoranza vengono espresse in modo trasparente.

<sup>2</sup> L'UFAM verifica la raccomandazione del gruppo di esperti secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere a-f ed eventuali opinioni della minoranza. Riguardo all'ammontare della tassa, formula un proprio parere al DATEC secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a, prendendo in considerazione la raccomandazione ed eventuali opinioni della minoranza del gruppo di esperti.

<sup>3</sup> L'organizzazione privata, su istruzione dell'UFAM, provvede ad attuare le raccomandazioni approvate da quest'ultimo secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere c-f.

<sup>4</sup> Qualora i membri del gruppo di esperti non formulino alcuna raccomandazione secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere a-f o vi sia un motivo per lo scostamento da una raccomandazione del gruppo di esperti, l'UFAM può dare istruzione all'organizzazione privata di affidare a terzi l'elaborazione di una raccomandazione esterna.

**Art. 27** Deliberazioni del gruppo di esperti

Le deliberazioni/decisioni del gruppo di esperti non sono pubbliche.

**Art. 28** Cancelleria del comitato di esperti

<sup>1</sup> L'organizzazione privata gestisce la segreteria del gruppo di esperti.

<sup>2</sup> Elabora il regolamento interno del gruppo di esperti e lo sottopone all'UFAM per l'approvazione.

**Sezione 5: Obbligo di notifica dei flussi di materiali e di sostanze, logistica di smaltimento e controllo**

**Art. 29** Obbligo di notifica dei flussi di materiali e di sostanze

<sup>1</sup> Chi è soggetto all'obbligo di ripresa, i centri privati di raccolta e i centri pubblici di raccolta devono notificare all'organizzazione privata, conformemente alle disposizioni dell'UFAM e fino al 31 marzo, la quantità e il genere di apparecchi e di componenti presi in consegna nell'anno precedente.

<sup>2</sup> Le aziende di smaltimento, ad eccezione dei centri privati di raccolta, devono notificare all'organizzazione privata, secondo le disposizioni dell'UFAM e fino al 31 marzo, i dati dei propri registri commerciali dei flussi di materiali e di sostanze dell'anno precedente, nella fattispecie:

- a. la quantità di apparecchi e di componenti importati, esportati e immagazzinati nell'anno precedente;
- b. la quantità e il genere di tutte le sostanze nocive scaricate, di tutti i materiali riciclabili e non riciclabili nonché la loro composizione e le quantità immagazzinate nell'anno precedente;
- c. le informazioni sul trasferimento e su eventuali trattamenti successivi degli apparecchi e dei componenti di cui alla lettera a e delle frazioni recuperate di cui alla lettera b.

<sup>3</sup> L'UFAM può ordinare l'obbligo di notifica di ulteriori dati rilevanti ai fini dell'esecuzione.

**Art. 30** Logistica di smaltimento

<sup>1</sup> I fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio che non aderiscono ad alcuna soluzione settoriale secondo l'articolo 11 organizzano la logistica di smaltimento nell'ambito dei piani del gruppo di esperti secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere e ed f. Possono altresì affidare tale compito a terzi. L'organizzazione privata secondo l'articolo 19 verifica annualmente se le disposizioni di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettere e ed f sono rispettate.

<sup>2</sup> Se la logistica di smaltimento secondo il capoverso 1 non può essere organizzata, l'organizzazione privata affida l'esecuzione della logistica di smaltimento nell'ambito dei piani del gruppo di esperti a terzi che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Gli incaricati collaborano in tal ambito con l'UFAM, i Cantoni e le organizzazioni interessate dell'economia, tenendo conto dei piani logistici esistenti.

**Art. 31** Controllo

<sup>1</sup> Per garantire il rispetto dello stato della tecnica, presso le aziende di smaltimento e i centri pubblici di raccolta vengono eseguiti dei controlli tecnici almeno ogni due anni. A tal scopo, l'organizzazione privata incarica terzi indipendenti che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche.

<sup>2</sup> Per sostenere l'esecuzione, i risultati vengono messi a disposizione dell'UFAM e, su richiesta, delle autorità cantonali competenti.

<sup>3</sup> Su richiesta, una sintesi dei risultati viene messa a disposizione delle organizzazioni di categoria secondo l'articolo 11, nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 32** Esecuzione

I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

**Art. 33** Aiuto all'esecuzione dell'UFAM

L'UFAM elabora un aiuto all'esecuzione per l'applicazione della presente ordinanza, in particolare riguardo allo stato della tecnica dello smaltimento degli apparecchi. A questo scopo collabora con gli uffici federali, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto delle normative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti.

**Art. 34** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell'allegato.

**Art. 35** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Chi è soggetto all'obbligo di ripresa e nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2022 non assicura lo smaltimento degli apparecchi versando contributi finanziari a un sistema di finanziamento privato, deve:

- a. provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi;
- b. indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi e smaltiti; e
- c. registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento; su richiesta, l'UFAM e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.

<sup>2</sup> L'articolo 11 entra in vigore il 1° gennaio 2022.

<sup>3</sup> Gli articoli 10 e 12-14, l'articolo 15 lettere a-d e f-k nonché gli articoli 16-18 della presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

<sup>4</sup> Gli articoli 4-6, 9 e 31 si applicano agli strumenti medici, agli strumenti di sorveglianza e di controllo, ai distributori automatici e ai pannelli fotovoltaici dal 1° gennaio 2023.

**Art. 36** Entrata in vigore

La presente ordinanza, fatto salvo l'articolo 35, entra in vigore il 1° luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Pamelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr





*Allegato*  
(art. 34)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

I

L'ordinanza del 14 gennaio 1998<sup>3</sup> concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 5 luglio 2005<sup>4</sup> sugli imballaggi per bevande**

*Art. 12 cpv. 1 lett. G*

L'organizzazione deve impiegare la tassa per le seguenti attività:

- g. la copertura degli oneri dell'UFAM per l'adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza.

*Art. 15 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'organizzazione deve istituire ed eseguire adeguati controlli interni della direzione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall'UFAM. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

### **2. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005<sup>5</sup>**

*Allegato 2.15 n. 6.7 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'organizzazione deve istituire ed eseguire adeguati controlli interni della direzione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall'UFAM. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

<sup>3</sup> RU 1998 827, 2000 703, 2004 3529, 2005 4199.

<sup>4</sup> RS 814.621

<sup>5</sup> RS 814.81